

Punto 3 all'Ordine del Giorno
dell'Assemblea Ordinaria del 29 e 30 aprile 2016

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti

Relazione illustrativa del Consiglio di Gestione di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. sul punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/98 (e successive modificazioni)

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Soci,

tenuto anche conto delle deliberazioni che saranno assunte in merito ai precedenti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, Vi proponiamo di autorizzare il Consiglio di Gestione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. ("BPM" o la "Banca") per le ragioni e alle condizioni nel seguito indicate.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Le motivazioni che inducono il Consiglio di Gestione a sottoporre all'Assemblea dei Soci la richiesta di autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse, sempre nel rispetto della normativa – anche regolamentare – in vigore, sono le seguenti:

- (i) dare attuazione al disposto di cui all'articolo 60 dello Statuto sociale. Tale norma, limitatamente ai dipendenti della Banca, dispone che *"Salvo che l'Assemblea deliberi di non distribuire un dividendo a valere sull'utile d'esercizio, viene annualmente riservato a tutti i dipendenti in servizio, fatta eccezione per coloro che rivestono posizioni apicali, ovvero a fondi collettivi a cui gli stessi risultino iscritti, un importo – ricompreso nella voce "spese per il personale" del conto economico – pari al 5% dell'utile lordo. Ai fini della determinazione di tale importo, per utile lordo si intende l'"utile della operatività corrente al lordo delle imposte", calcolato prima dell'importo da determinare (nel seguito "Utile Lordo")"*; al riguardo, il secondo comma del medesimo articolo prevede che *"Il suddetto importo viene attribuito mediante azioni già assegnate in acconto e/o ancora da assegnare, che saranno soggette a un vincolo triennale di indisponibilità da parte dell'assegnatario. Il valore di riferimento delle stesse azioni sarà pari alla media delle quotazioni di Borsa rilevate nei 30 giorni precedenti l'assegnazione, al netto del costo delle azioni per il beneficiario"*;
- (ii) dare attuazione – anche mediante la costituzione di un c.d. "magazzino titoli", nel rispetto delle "prassi di mercato ammesse" ai sensi dell'articolo 180, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") – alle politiche di remunerazione adottate dalla Banca. Esse prevedono, in particolare, che per il c.d. "personale più rilevante" del Gruppo (il "PPR") metà della quota *up-front* e metà delle quote differite del *bonus* siano corrisposte in azioni della Banca nonché che le eventuali indennità connesse alla risoluzione di rapporti di lavoro con alcuni PPR (c.d. *golden parachute*) siano erogate per metà in azioni, con quote *up-front* e differite;
- (iii) poter svolgere, nel rispetto delle "prassi di mercato ammesse" (riconosciute dalla Consob) e della normativa, anche comunitaria, di volta in volta vigente, la normale attività di intermediazione volta a favorire la circolazione delle azioni e il regolare andamento delle contrattazioni.

In ogni caso, tutte le operazioni di acquisto e di disposizione verranno, naturalmente, effettuate nel rispetto della legge e della normativa applicabile, in particolare in materia di "abusi di mercato", e assicurando la parità di trattamento degli Azionisti.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce la proposta autorizzazione

L'autorizzazione che il Consiglio di Gestione richiede all'Assemblea riguarda atti di acquisto e di disposizione delle azioni ordinarie della Banca.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto sociale, il capitale della Banca è variabile ed è rappresentato da azioni prive del valore nominale; inoltre – nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2357, comma 1, del codice civile – l'articolo 18, comma 2, dello Statuto sociale prevede che *“Il Consiglio di Gestione può acquistare o rimborsare le azioni della Società secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci”*.

Al riguardo, Vi precisiamo che la “riserva azioni proprie” ammonta attualmente a Euro 25 milioni, di cui una parte (pari a Euro 1.416.101,86) è posta a copertura del “valore di carico” delle n. 1.524.259 azioni proprie attualmente presenti nel portafoglio della Banca, e la restante quota (pari a Euro 23.583.898,14) è disponibile per procedere a operazioni di acquisto di azioni proprie.

Ciò premesso, Vi proponiamo di autorizzare il Consiglio di Gestione (e per esso il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub delega), ad acquistare, anche in più riprese, azioni ordinarie della Banca nel limite dell'importo complessivo di Euro 25 milioni, in modo che il “valore di carico” delle azioni proprie acquistate dalla Banca in attuazione delle motivazioni di cui al paragrafo che precede, non potrà eccedere il limite di Euro 25 milioni.

L'autorizzazione richiesta include la facoltà di disporre successivamente delle azioni proprie in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione.

Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione di cui all'articolo 2357, comma 3, del codice civile

Come detto, il “valore di carico” delle azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto da parte della Banca non potrà eccedere il limite di Euro 25 milioni, che allo stato corrisponderebbe a circa lo 0,87% del capitale sociale della Banca.

In ogni caso, il numero delle azioni proprie acquistabili non potrà mai eccedere il limite del quinto del capitale sociale previsto dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni della Banca già possedute o che dovessero essere eventualmente acquisite dalle società controllate.

La Banca detiene attualmente n. 1.524.259 azioni proprie, mentre non vi sono azioni proprie detenute per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

Durata per la quale si richiede l'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta a far tempo dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione e sino all'Assemblea dei Soci alla quale verrà presentato il bilancio dell'esercizio 2016, fermo restando in ogni caso il limite di 18 (diciotto) mesi previsto dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile.

L'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, viene richiesta senza limiti di tempo.

Corrispettivo minimo e massimo e valutazioni di mercato

Acquisto di azioni proprie

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo, non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del 15% (quindici per cento) al prezzo ufficiale registrato dal titolo sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto.

Disposizione di azioni proprie

Per quanto concerne la disposizione delle azioni acquistate, viene definito unicamente il limite di prezzo minimo della vendita a terzi, che dovrà essere comunque non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi

ufficiali registrati dal titolo sul Mercato Telematico Azionario nei tre giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato in caso di assegnazione di azioni proprie nell'ambito della attuazione dell'articolo 60 dello Statuto sociale e/o delle politiche di remunerazione adottate dalla Banca, e in ogni caso di assegnazione di azioni in esecuzione di piani di compensi basati su strumenti finanziari.

Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, ai sensi dell'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**"), per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, o sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, o mediante le ulteriori modalità previste dall'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, o comunque consentite in ossequio alla normativa di volta in volta vigente, tenuto conto dell'esigenza di rispettare il principio di parità di trattamento degli Azionisti.

Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Per quanto attiene la disposizione delle azioni in questione, essa potrà avvenire, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in attuazione dell'articolo 60 dello Statuto sociale e/o delle politiche di remunerazione adottate dalla Banca, mediante alienazione in borsa e, in ogni caso, con le ulteriori modalità consentite nel rispetto della normativa, anche comunitaria, di volta in volta vigente.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie di cui trattasi non è strumentale a una riduzione del capitale sociale.

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Milano:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Gestione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
- preso atto delle riserve disponibili risultanti dal bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;

DELIBERA

1. di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Banca per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 25 milioni;
2. di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata Relazione del Consiglio di Gestione con le seguenti modalità e termini:
 - l'acquisto potrà avvenire in una o più soluzioni, nel limite dell'importo della "riserva azioni proprie", pari a Euro 25 milioni, e in ogni caso in misura tale che – anche tenuto conto delle azioni detenute dalle controllate della Banca – le azioni proprie non eccedano il limite di legge;
 - l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è deliberata a far tempo dalla data della presente Assemblea e sino all'Assemblea dei Soci alla quale verrà presentato il bilancio dell'esercizio 2016;
 - l'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente riacquistare le azioni stesse sempre in conformità con i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente autorizzazione;

- le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate in conformità con l'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e con l'articolo 144-bis del Reg. Consob n. 11971/99: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, (ii) sul mercato, secondo le modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato, (iii) mediante le ulteriori modalità previste dall'articolo 144-bis del Reg. Consob n. 11971/99, o comunque consentite in ossequio alla normativa di volta in volta vigente e/o alle prassi di mercato ammesse ai sensi dell'articolo 180, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; in ogni caso nel rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le norme comunitarie, e tenuto conto dell'esigenza di assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti;
 - il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo, non inferiore del 15% (quindici per cento) e, come massimo, non superiore del 15% (quindici per cento) al prezzo ufficiale registrato dal titolo sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto;
 - il prezzo della vendita a terzi dovrà essere non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei tre giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato in caso di assegnazione di azioni proprie nell'ambito della attuazione dell'articolo 60 dello Statuto sociale e/o delle politiche di remunerazione adottate dalla Banca, e in ogni caso di assegnazione e/o cessione di azioni o di opzioni a valere sulle medesime in esecuzione di piani di compensi basati su strumenti finanziari;
 - l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie, anche prima che vengano esauriti gli acquisti, è data senza limiti di tempo;
3. di delegare al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta e con facoltà di sub delega, a dare esecuzione alla presente delibera attribuendo agli stessi i relativi poteri, ivi compreso ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie e per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, nonché per apportare al deliberato assembleare variazioni o integrazioni formali e non sostanziali che si rendessero necessarie e/o opportune in relazione a eventuali richieste o raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza o della società di gestione del mercato."

Milano, 10 marzo 2016

Il Consiglio di Gestione